

Proposta di legge n. 925-A ed abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Relatori: COSTA e VERINI.

N. 3.

EMENDAMENTI

Seduta del 15 ottobre 2013

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5, aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti dalle stesse redazioni,.

Conseguentemente:

al comma 2, lettere a), b) e f), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti dalle stesse redazioni.

all'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 57, primo e quarto periodo, dopo le parole: dell'articolo 5 della legge 8 febbraio

Commissione

Governo

1948, n. 47, aggiungere le seguenti: , limitatamente ai contenuti prodotti dalle stesse redazioni.

- 1. 121.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e senza commento

- 1. 104.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: senza commento, *aggiungere le seguenti:* , salvo che la rettifica contenga fatti che il direttore o il responsabile o i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale accertino essere falsi,.

- 1. 100.** Gelmini.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: senza commento, *aggiungere le seguenti:* , senza risposta e senza titolo e con la seguente indicazione: « Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE], ».

- 1. 30.** Dambruoso.

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: con le stesse caratteristiche grafiche, *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* con la stessa metodologia, visibi-

lità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on-line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.

Commissione

Governo

- 1. 105.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

* * *

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: incriminazione penale aggiungere le seguenti: , fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti.

Commissione

Governo

- 1. 107.** Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: « al pretore », fino alla fine della lettera, con le seguenti: da: « al pretore », fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sia ordinata la pubblicazione. In tal caso non è necessario procedere all'interpello preventivo di cui all'articolo 146 e si applica l'articolo 162, comma 2-ter, del medesimo codice. »

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

« La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui ai primi tre commi è punita, a norma dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 16.000. Si applica altresì l'articolo 165 del medesimo codice. »

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

1. 108. Garofani.

* * *

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: la smentita o rettifica con le seguenti: o a diffondere la smentita o la rettifica.

1. 101. Gelmini.

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.

1-ter. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dall'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha agito.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

1. 102. Gelmini.

Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

1. 103. Daniele Farina, Sannicandro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sopprimere il comma 4.

1. 13. Cirielli.

* * *

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sopprimere le parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

1. 8. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

* * *

Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto

comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

Commissione	Governo

1. 46. Dambruoso.

* * *

Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono

solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

Commissione

Governo

3-ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.

1. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile delle testate giornalistiche, anche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 ed i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa non è punibile se le dichiarazioni o le rettifiche non vengono pubblicate o diffuse, ove dimostri di averne chiesto la pubblicazione o la diffusione, anche mediante la procedura di cui all'articolo 8, sesto comma. In tal caso rispondono dell'offesa solo i soggetti di cui agli articoli 57 e 57-bis del codice penale.

Commissione

Governo

1. 111. Gelmini.

* * *

Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile non sono punibili se, ai sensi dell'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.

Commissione

Governo

1. 109. Zampa.

Al comma 5, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non si applica ai procedimenti di cui al comma 1 o a quelli per omesso controllo di cui agli articoli 57 o 57-bis del codice penale, l'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale.

*1. 110. Zampa.

Al comma 5, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non si applica ai procedimenti di cui al comma 1 o a quelli per omesso controllo di cui agli articoli 57 o 57-bis del codice penale, l'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale.

*1. 113. Gelmini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, capoverso ART. 13, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato.

1. 7. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un *reportage* di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile. La norma si applica anche ai procedimenti in corso, fino alla definitiva condanna.

1. 1. Micillo.

Commissione	Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa ».

Commissione

Governo

1. 500. Governo.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio-televisiva o con altri mezzi di diffusione).* Fuori dei casi di concorso, e fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa solo quando non sia noto o identificabile l'autore della pubblicazione e se, in tali casi, il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione ».

Commissione

Governo

2. 9. D'Agostino.

Commissione

Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo periodo, dopo le parole: autore della pubblicazione aggiungere le seguenti, quando esso sia noto o identificabile,

2. 1. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo periodo con il seguente: La pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

2. 5. Cirielli.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, capoverso ART. 594, primo comma, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 10.000.

2. 6. Cirielli.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, capoverso ART. 594, secondo comma, sopprimere le parole: o telematica.

2. 2. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596. – (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il

querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo ».

Commissione

Governo

2. 11. Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola « non » è soppressa.

Commissione

Governo

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione »

2. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'articolo 596-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

Commissione

Governo

« ART. 596-*bis*. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa ».

2. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — *(Modifiche agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale).* — 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « l'imputato non lo ha commesso » sono aggiunte le seguenti: « o perché il fatto non costituisce reato »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento della somma richiesta nella querela, tolte le spese processuali, in favore della cassa delle ammende ».

Commissione

Governo

2. All'articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: « l'imputato non lo ha commesso » sono aggiunte le seguenti: « o perché il fatto non costituisce reato ».

3. 120. Zampa.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — *(Modifiche agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale).* — 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « l'imputato non lo ha commesso » sono aggiunte le seguenti: « o perché il fatto non costituisce reato »;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro in favore dell'imputato, a titolo di risarcimento dei danni. »

Commissione

Governo

2. All'articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: « l'imputato non lo ha commesso » sono aggiunte le seguenti: « o perché il fatto non costituisce reato ».

3. 101. Gelmini.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. – (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

Commissione

Governo

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende ».

3. 100. Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 euro con le seguenti: da 500 euro a 5.000 euro.

3. 1. Cirielli.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — (*Giurì per la correttezza dell'informazione*). — 1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 65-bis. — (*Giurì per la correttezza dell'informazione*). — 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato »Giurì«, composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ».

Commissione	Governo

3. 02. Pisicchio.

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — (*Giurì per la correttezza dell'informazione*). — 1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 65-bis. — (*Giurì per la correttezza dell'informazione*). — 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il

Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato »Giurì«, composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ».

Commissione	Governo

3. 03. Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

ART. 4.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).

Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: giornalisti professionisti aggiungere: , praticanti.

Commissione	Governo

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: giornalista professionista aggiungere: , praticante.

4. 100. Gelmini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 5. — (*Norme transitorie*). — 1. I procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa e radiotelevisione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni stato e grado, rimangono sospesi per sei mesi, con contestuale sospensione dei termini di prescrizione, al fine di consentire la pubblicazione della rettifica, ai sensi e per gli effetti previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificati dalla presente legge.

Commissione	Governo

4. 03. Zampa.

* * *

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 5. — (*Modifiche al codice di procedura civile*). — 1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 96-bis. — (*Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione*). — Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risar-

Commissione	Governo

cimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati ».

4. 01. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco, Daniele Farina.

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 5. – (*Modifiche al codice di procedura civile*). – 1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 96-*bis*. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare – anche parzialmente – la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata ».

Commissione	Governo

4. 02. Gelmini, Daniele Farina.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17EME000570